

N. R.G. 35-1/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice Est.
dott. Giorgio Scarsato	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al n. R.G. 35/2024 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:

LUCREZIA PESAVENTO, C.F. PSVLRZ91L64M102D – con l'Avv. MARCO NESE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 4.06.2024, la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, sostenendo di versare in stato di sovraindebitamento incolpevole, essendo stata indotta da soggetti terzi ad intestarsi la titolarità di una attività commerciale che però non ha mai esercitato, essendo all'epoca studente di medicina, e che ha lasciato circa 200.000 euro di debiti erariali e verso alcuni fornitori.

* * *

Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.

Premesso che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Cremona (avendo la ricorrente residenza in Crema), va dichiarato in primo luogo che la produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella sua relazione ex art. 269 CCI.

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti della richiedente, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario e degli altri creditori relativi all'attività commerciale solo formalmente a lei intestata ma in



concreto gestita dalla madre e dal compagno di quest'ultima, come risulta dalla documentazione prodotta a corredo della domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento. La pur non irrisoria capacità di reddito che emerge dalla documentazione afferente l'attività lavorativa svolta al momento dalla Pesavento non consente di soddisfare pienamente le richieste di pagamento da parte dei vari creditori, senza incidere negativamente sulla possibilità della ricorrente di proseguire a vivere dignitosamente.

La ricorrente, che non ha proprietà immobiliari o mobiliari rilevanti (l'auto è stata dismessa prima dell'avvio della presente procedura, con atto che non può considerarsi distrattivo in quanto giustificato dalla presenza di fermi amministrativi e comunque trattandosi di mezzo necessario per gli spostamenti lavorativi, e come tale normalmente non ricompreso nella liquidazione), mette a disposizione dei creditori la liquidità presente sulle due carte "postepay" e sul conto corrente a sé intestato e l'importo di € 20.000 a titolo di "finanza esterna", oltre ad una quota del proprio reddito da lavoro subordinato, per la parte eccedente le quotidiane necessità e spese.

Proprio trattando della parte di reddito da lasciare alla ricorrente e di quella da trattenere in favore della procedura, il Collegio ritiene, da una parte, che per come si manifestano le modalità di accredito dello stipendio (con tredicesima e quattordicesima mensilità contenute nelle buste paga di luglio e dicembre e non accreditati separatamente e con una parte variabile derivante da indennità di trasferta e ore straordinarie), il modo più equo e opportuno di valutare il giusto temperamento delle esigenze di vita e di programmazione delle spese da parte della ricorrente e l'interesse dei creditori ad ottenere la massima soddisfazione possibile sia quello di valutare ingressi e spese su base annua e non su mera base mensile, proprio perché gli importi mensilmente ottenuti sono alquanto variabili.

Ciò detto, il reddito netto annuo emergente dalle buste paga e dalla altra documentazione fiscale e reddituale è pari circa a 32.000 euro, rispetto al quale appare equo lasciare a disposizione della ricorrente l'importo di € 25.000 circa, pari ad una media di 2.100 euro circa al mese, su 12 mensilità, superiore a quella che era la "proposta" fatta in ricorso.

Secondariamente, sebbene la disposizione legislativa di cui all'art. 268, comma 4, CCI, indichi espressamente i beni che *"non sono ricompresi nella liquidazione"*, tra cui *"ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal Giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia"*, appare maggiormente opportuno e conforme a ragioni di economia processuale e semplificazione indicare quanto ogni mese il ricorrente debba versare sul conto corrente della procedura, onde evitare contestazioni sui calcoli effettuati ogni volta.

Questo determina che la ricorrente dovrà versare sul conto corrente della procedura (appositamente aperto dal nominando liquidatore) € 600,00 ogni mese, con le seguenti due precisazioni:

- i) la durata della contribuzione non può essere predeterminata in questa fase, poiché la norma non inserisce nessuna indicazione di durata della procedura di liquidazione. Peraltro, i primi commentatori e i primi provvedimenti giurisprudenziali ricollegano la durata dell'obbligo di contribuzione al momento in cui i ricorrenti avanzeranno istanza di esdebitazione e otterranno provvedimento positivo, quindi almeno tra 3 anni;
- ii) il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al "Giudice" anziché al "Tribunale" va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti (o peggioramenti) significativi della situazione reddituale della ricorrente, ovvero laddove si verifichino



significative circostanze che importino un incremento o una diminuzione rilevante delle esigenze di mantenimento, il Liquidatore potrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto disposto in sentenza sul punto.

Si ricorda infine l'effetto sospensivo delle procedure esecutive pendenti quale corollario automatico in forza del disposto di cui all'art. 270, comma 5, CCI, che determina l'applicazione anche alla Liquidazione controllata dell'art. 150 CCI che prevede tale effetto come automatico, senza bisogno di ulteriori provvedimenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **LUCREZIA PESAVENTO PSVLRZ91L64M102D**;
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatore l'avv. Elena Orsi di Crema, già gestore nominato dall'O.C.C. competente, la quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente per ciascuna massa, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **ordina** ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) **indica** in euro 600,00 mensili la quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura;
- 7) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti del conto corrente riferibile alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 8) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 26/06/2024

Il Giudice estensore
dott. Andrea Milesi

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

